

N. 15020/2015 R.G.



TRIBUNALE di GENOVA
SEZIONE QUARTA CIVILE

Il Giudice, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Laura Casale, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 2.5.2016,

nella causa promossa da:

_____ , nato a _____ (_____) il _____ , elettivamente domiciliato in Genova, Salita Salvatore Viale 5/2, presso lo studio dell'Avv. A. Ballerini che lo rappresenta e difende come da mandato a margine del ricorso

RICORRENTE

Contro

MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro pro-tempore presso LA COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI TORINO-Ufficio territoriale del Governo di Genova,

parte resistente non costituita

e nei confronti di

PROCURA DELLA REPUBBLICA C/O TRIBUNALE DI GENOVA

Avente ad oggetto:

l'impugnativa del provvedimento della Commissione Territoriale per il Riconoscimento della protezione internazionale di Torino, sezione di Genova, n. prot. _____ /2015 emesso in data 22.09.2015 e notificato all'interessato il 6.11.2015

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

Ex artt. 35 del d. lgs. 28.1.2008 n. 25 (“Attuazione della Direttiva 2005/85/Ce recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato” e *19 del d. lgs. 1.9.2011 n. 150* (“Disposizioni



complementari al codice di procedura civile in materia di riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di cognizione ... “)

MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO

Il sig. _____, cittadino ghanese, ha presentato alla Questura di Imperia domanda per “richiesta di asilo politico”: nel corso dell’audizione egli ha dichiarato di aver dovuto lasciare il proprio paese a seguito dell’uccisione da parte dei membri del consiglio del villaggio di _____ del padre e di due fratelli maggiori ed ha espresso un timore per la propria vita, in caso di rientro nel paese d’origine, in quanti gli stessi assassini del padre e dei fratelli ucciderebbero pure lui.

La sezione di Genova della Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale in data 22.9.2015 ha respinto la richiesta ed ha deciso di non riconoscere in favore del ricorrente alcuna forma di protezione internazionale o umanitaria ritenendo le sue dichiarazioni non sufficientemente dettagliate, poco circostanziate ed inverosimili oltre che sprovviste da idonea documentazione.

Con ricorso depositato il 3.12.2015 il signor _____ ha proposto impugnazione avverso il provvedimento indicato in epigrafe chiedendo il riconoscimento: in via principale, dello status di rifugiato ai sensi dell’art. 1 della Convenzione di Ginevra del 28.7.1951; in via subordinata, della sussistenza di esigenze di protezione sussidiaria ex art. 14 D. Lgs n. 251/2007.

Il Ministero dell’Interno e la Commissione, nonostante la ritualità della notifica del ricorso, sono rimasti contumaci, pur avendo il primo fatto pervenire breve memoria, e il Pubblico Ministero, cui gli atti sono stati regolarmente comunicati, non è intervenuto in giudizio.

All’udienza fissata per il giorno 2.5.2016 è stato ascoltato il ricorrente con l’ausilio di un interprete, comprendendo poco il primo la lingua italiana, e ad esito della sua audizione il difensore ha insistito come in ricorso ed il Giudice si è riservato di provvedere.

Come noto, il quadro normativo di riferimento della protezione internazionale è costituito dalla direttiva 2011/95/UE (che ha sostituito la direttiva 2004/83/CE) e, sul piano interno, dal d. lgs. 19 novembre 2007 n. 251, così come modificato dal d. lgs. 21 febbraio 2014, n. 18, attuativo della direttiva 2011/95/UE.

L’art. 2 del d. lgs. 2007 n. 251, definisce “rifugiato” il *“cittadino straniero il quale, per fondato timore di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o opinione politica, si trova fuori dal territorio del Paese di cui ha la cittadinanza e non può, o a causa di tale timore, non vuole avvalersi della protezione di tale Paese, oppure apolide che si trova fuori dal territorio nel quale aveva precedentemente la dimora abituale per le stesse ragioni succitate non può o, a causa di tale timore non vuole farvi ritorno...”*.



La Suprema Corte aveva peraltro già da tempo precisato che *“in materia di riconoscimento dello “status” di rifugiato, i poteri istruttori officiosi prima della competente Commissione e poi del giudice, risultano rafforzati; in particolare, spetta al giudice cooperare nell’accertamento delle condizioni che consentono allo straniero di godere della protezione internazionale, acquisendo anche di ufficio le informazioni necessarie a conoscere l’ordinamento giuridico e la situazione politica del Paese di origine. In tale prospettiva la diligenza e la buona fede del richiedente si sostanziano in elementi di integrazione dell’insufficiente quadro probatorio, con un chiaro rivolgimento delle regole ordinarie sull’onere probatorio dettate dalla normativa codicistica vigente in Italia”* (Cass., SSUU, 17.11.2008 n. 27310) e anche la giurisprudenza di merito aveva più volte sottolineato che *“La Legge impone di considerare veritieri gli elementi delle dichiarazioni del richiedente la protezione internazionale non suffragati da prove, allorché egli abbia compiuto ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda e le sue dichiarazioni siano coerenti e plausibili e non in contraddizione con le informazioni generali e specifiche pertinenti al suo caso di cui si dispone”*.

Ciò premesso e ricordato, nel caso di specie, ritiene il Tribunale che, contrariamente a quanto ritenuto nel provvedimento impugnato, il racconto del richiedente sia adeguatamente articolato e preciso e che il signor . . . abbia compiuto ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda e fornire tutti gli elementi pertinenti in suo possesso.

In effetti, non appare in primo luogo condivisibile l’assunto della Commissione a mente del quale il riferimento alle pratiche riferite alla società tradizionale Akan non sarebbero coerenti con le COI relative al Ghana che fanno riferimento ad una trasmissione del potere per linea mater lineare, mentre il richiedente ha collegato esclusivamente il suo presunto diritto alla successione al trono del villaggio al padre: con il termine “Akan” si comprendono infatti gruppi etnici di notevole entità che costituiscono potenti regni (Ashanti, Baulé, Fanti) e numerose tribù (Nzema, Kwaho, Akem, Ahanta, Guang, Bono, ecc.) ed il richiedente ha appunto precisato innanzi alla Commissione di appartenere al gruppo etnico “Bono”.

Più in generale, la struttura sociale è di tipo patriarcale basata su grandi famiglie raggruppate in clan sia matrilineari sia patrilineari e le varie tribù sono rette da un capo elettivo che, come ha correttamente ricordato la difesa del ricorrente, viene normalmente scelto tra vari pretendenti tra figli e nipoti e talvolta anche fratelli: la regola è quindi che la successione al trono nel sistema tribale ghanese avvenga per designazione tra membri maschi della stessa famiglia, oppure per designazione degli anziani oppure, solo in ultima analisi ed in via strettamente residuale, tale potere viene conferito ad una donna.

Nella situazione così come sopra delineata e descritta, quanto raccontato dal ricorrente, già in linea astratta, appare quindi riscontrato dalla realtà oggettiva del Paese d’origine.



L' art. 7 del d. lgs. 19.11.2007 n. 251 esemplifica le forme che gli atti di persecuzione possono assumere e l'art. 8 prevede poi che gli atti di persecuzione (o la mancanza di persecuzione contro tali atti) devono: a) essere sufficientemente gravi, per loro natura o frequenza da rappresentare una violazione grave dei diritti umani fondamentali; b) costituire la somma di diverse misure, tra cui la violazione dei diritti umani, il cui impatto sia sufficientemente grave da esercire sulla persona un effetto analogo a quello di cui alla lettera a).

Per quanto concerne la protezione sussidiaria - che deve essere riconosciuta al cittadino straniero che non possieda i requisiti per ottenere lo status di rifugiato, ma nei cui confronti sussistano fondati motivi di ritenere che, se ritornasse nel paese di origine (o, in caso di apolide, nel Paese in cui aveva precedentemente la dimora abituale) correrebbe un rischio effettivo di subire un grave danno e che non può, a causa di tale rischio, avvalersi della protezione di tale paese - l'art. 14 predefinisce i danni gravi che il ricorrente potrebbe subire e precisa che sono considerati danni gravi: a) la condanna a morte o all'esecuzione della pena di morte; b) la tortura o altra forma di pena o trattamento inumano o degradante ai danni del richiedente nel suo paese di origine; c) la minaccia grave ed individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale.

Inoltre, ex art. 5 del d. lgs. 2007 n. 251, responsabili della persecuzione rilevante ai fini dello status di rifugiato, devono essere: 1) lo Stato; 2) i partiti o le organizzazioni che controllano lo Stato o una parte consistente del suo territorio; 3) soggetti non statuali se i responsabili di cui ai punti 1) e 2), comprese le organizzazioni internazionali, non possono o non vogliono fornire protezione.

Infine deve essere osservato che l'art. 3 del d. lgs. 2007\251, in conformità con le Direttive Qualifiche, prevede che, qualora taluni elementi o aspetti delle dichiarazioni del richiedente la protezione internazionale non siano suffragati da prove, essi sono considerati veritieri quando l'autorità competente a decidere ritiene che: a) il richiedente ha compiuto ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda; b) tutti gli elementi pertinenti in suo possesso sono stati prodotti ed è stata fornita idonea motivazione dell'eventuale mancanza di alti elementi significativi; c) le dichiarazioni del richiedente siano da ritenersi coerenti, plausibili e non in contrasto con le informazioni generali e specifiche di cui si dispone relative al suo caso; d) egli abbia presentato la domanda di protezione internazionale il prima possibile, a meno che non dimostri di aver avuto un giustificato motivo per ritardarla; e) il richiedente sia in generale attendibile.

Si tratta, come ricordato di recente dalla Corte di Cassazione (ord. 9 gennaio – 4 aprile 2013 n. 8282), di uno scrutinio fondato su parametri normativi tipizzati e non sostituibili, *tutti incentrati sulla verifica della buona fede soggettiva nella proposizione della domanda*” e che impongono una valutazione d'insieme della credibilità del cittadino straniero, fondata su un esame comparativo e complessivo degli elementi di affidabilità e di quelli critici.



Innanzitutto a questo Giudice il richiedente ha inoltre precisato “ *Io ho lasciato il mio Paese perché c'è una lotta tra la mia famiglia ed altri anziani del villaggio da cui provengo relativamente a chi dovesse essere il capo della comunità. Mio padre infatti doveva essere il capo e alcuni membri della casa degli anziani ed alcuni membri della comunità non erano d'accordo. C'è stato quindi uno scontro e mio padre e due miei fratelli maggiori sono stati uccisi ed io sono quindi scappato.*”

ADR: I miei fratelli avevano 33 e 30 anni quando sono stati uccisi mentre io avevo quasi 18 anni. Non c'erano altre persone della famiglia, a parte me, mio padre ed i miei fratelli che potevano diventare re.

ADR: Anche se io ero così giovane, io avrei potuto diventare re. Io sono quindi scappato perché temevo di essere ucciso come mio padre ed i miei fratelli.

ADR: Quando mio padre ed i miei fratelli sono stati uccisi, eravamo tutti in casa anche mia madre e la sorellina, hanno iniziato a picchiare il padre, i fratelli sono intervenuti a difendere il padre e a quel punto sono scappato dallo zio.

ADR: Un amico mi ha scritto una lettera dicendomi che mi hanno continuato a cercare.

ADR: Nelle lettere che io ho ricevuto ho saputo che dato che io sono ancora vivo ed io ho il diritto ereditario, non c'è un re in questo villaggio. Siamo rimasti solo io e la sorellina e quindi io sarei l'unico a poter essere il re del villaggio

ADR: Le persone in contrasto con noi erano alcuni membri della comunità e della comunità degli anziani e dicevano che il padre non poteva essere capo del villaggio perché non viveva lì. (...)

A ciò si aggiunga che egli ha rammostrato e prodotto tre lettere inviategli ufficialmente da un amico del Ghana con cui costui ribadisce che da quando il richiedente aveva lasciato il villaggio non c'era pace nella comunità perché essi stanno ancora lottando e lo stanno cercando seriamente in ogni luogo, ogni giorno vanno da sua madre per cercarlo tanto da arrivare a supplicare l'amico (e cioè appunto il richiedente) di rimanere dov'è “*because if you try to come back this people will killed you*”, espressione il cui significato univoco non necessita di particolari traduzioni.

Si ritiene quindi che, diversamente da quanto valutato, dalla Commissione, il racconto del richiedente sia del tutto verosimile e credibile.

Stabilita la credibilità del ricorrente, ritiene questo Giudice che sussistano i presupposti per il riconoscimento in suo favore dello status di rifugiato.

Come già ricordato, l'art. 2 del D. Lgs. 2007 n. 251, coerentemente con la Convenzione di Ginevra, con la direttiva 2004/83/Ce e ora con la direttiva 2011/95/Ue definisce “rifugiato” il “*cittadino straniero il quale, per fondato timore di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o opinione politica, si trova fuori dal territorio del Paese di cui ha la cittadinanza e non può, o a causa di tale timore, non*



vuole avvalersi della protezione di tale Paese, oppure apolide che si trova fuori dal territorio nel quale aveva precedentemente la dimora abituale per le stesse ragioni succitate non può o, a causa di tale timore non vuole farvi ritorno ...”: nel caso in esame, sussiste certamente il timore di persecuzione a motivo di “appartenenza ad un determinato gruppo sociale”, in quanto il ricorrente, appartenendo alla famiglia che avrebbe (avuto) diritto al trono come il padre ed i suoi fratelli, correrebbe il concreto pericolo di essere perseguitato e ucciso dai consiglieri del villaggio che hanno già ucciso il padre ed i suoi fratelli.

Per quanto riguarda la persecuzione, gli artt. 7 e 8 del d. lgs. 19.11.2007 n. 251, - conformemente alle direttive citate – prevedono che gli atti di persecuzione devono a) essere sufficientemente gravi, per loro natura o frequenza da rappresentare una violazione grave dei diritti umani fondamentali; b) costituire la somma di diverse misure, tra cui la violazione dei diritti umani, il cui impatto sia sufficientemente grave da esercire sulla persona un effetto analogo a quello di cui alla lettera a) ed il secondo comma dell’art. 8 esemplifica le forme che gli atti di persecuzione possono assumere e tra questi, per quanto qui interessa, contempla il rischio di “*azioni giudiziarie o sanzioni penali sproporzionale o discriminatorie*”.

Nella fattispecie in esame, l’avvenuta uccisione dei suoi stretti familiari appare la più grave forma di persecuzione.

Per questi motivi, tenuto conto anche del positivo percorso di integrazione del ricorrente, la domanda del ricorrente di riconoscimento dello status di rifugiato deve essere accolta e ciò assorbe e rende ininfluyente l’esame dell’ulteriore richiesta di protezione sussidiaria formulata in via gradata.

Per quanto attiene infine alle spese di lite, considerato che l’Amministrazione non si è costituita in giudizio, e vista la particolare natura del procedimento, si ritiene di dichiararle integralmente compensate.

P.Q.M.

-Accoglie il ricorso e per l’effetto

-Annulla il provvedimento impugnato, emesso in data 22.9.2015 dalla Commissione Territoriale per il Riconoscimento della protezione internazionale di Torino, sezione di Genova, n. prot.

-Riconosce in capo al signor _____ lo status di rifugiato di cui al Capo III del D.Lgs. n. 251/2007,

-Dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del giudizio.

Si comunichi.



Così deciso in Genova, il 18.5.2016

IL GIUDICE

Dott.ssa Laura Casale

